



**ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo**  
**Grado PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D'ARTICO**  
**30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37**

*Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108 Email*

[veic86400p@istruzione.it](mailto:veic86400p@istruzione.it) CODICE MECCANOGRAFICO

VEIC86400P COD. FISCALE 90159770271

*Posta certificata* [veic86400p@pec.istruzione.it](mailto:veic86400p@pec.istruzione.it) **Sito**

[www.icalvisepisani.edu.it](http://www.icalvisepisani.edu.it)



***Ipotesi di***  
**CONTRATTO COLLETTIVO**  
INTEGRATIVO  
**D'ISTITUTO 2023-2024**

## Indice

Titolo I, DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Comunità educante e democratica (ex Art. 32 CCNL 2019-21).....	4
Art. 2 - Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione.....	4
Titolo II, RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI.....	5
Capo I - Relazioni sindacali.....	5
Art. 3 - Strumenti delle relazioni sindacali.....	5
Art. 4 — Informazione.....	5
Art. 5 — Confronto.....	5
Art. 6 - Contrattazione integrativa.....	6
Art. 7 - Interpretazione autentica.....	7
Capo II - Diritti sindacali.....	7
Art. 8 - Attività sindacale.....	7
Art. 9 - Rapporti tra la RSU e il Dirigente.....	8
Art. 10 - Assemblee sindacali in orario di lavoro.....	8
Art. 11 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990.....	10
Art. 12 - Permessi sindacali retribuiti.....	10
Art. 13 - Permessi sindacali non retribuiti.....	11
Art. 14 - Referendum.....	11
Art. 15 - Diritto di accesso agli atti.....	11
Art. 16 - Trasparenza.....	12
Titolo III. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	12
Art. 17 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	12
Art. 18 - Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e (RDP-DPO).....	12
Art. 19- Le figure sensibili.....	13
Titolo IV IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI.....	13

Art. 20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio e diritto alla disconnessione.....	13
Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.....	14
Titolo V LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	14
Art. 21 - La formazione del personale in orario di lavoro.....	14
Art. 22 – Permessi per a formazione.....	14
Art. 23 – Temi della formazione del personale docente.....	14
Art. 24 – Temi della formazione del personale ATA.....	15
Titolo VI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ.....	15
Capo I – personale ATA.....	15
Art. 25 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA.....	15
Art. 26- Collaborazioni plurime del personale ATA.....	15
Art. 27 – Flessibilità di orario del personale ATA.....	16
Capo II – personale docente.....	16
Art. 28 – Articolazione dell’orario dei docenti.....	16
Art. 29 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti.....	16
Art. 30 – Impegno del personale docente in uscite didattiche.....	17
Art. 31 – Collaborazione plurime del personale docente.....	17
Titolo VII TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.....	17
Art. 32 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale .....	17
Art. 33 – Risorse disponibili alla contrattazione d’Istituto.....	18
Art. 34- Ripartizione delle risorse del Fondo per l’Istituzione scolastica.....	19
Art. 35 – Accantonamento di fondi per co-finanziare l’attivazione di un progetto di Istruzione Domiciliare.....	19
Art. 36 – Destinazione delle risorse del Fondo Istituzione Scolastica per il personale docente.....	19
Art. 37- Risorse per compensi al personale ATA.....	20

Art. 38- Ripartizione risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica agli assistenti amministrativi.....	20
Art. 39 - Ripartizione risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica ai collaboratori scolastici.....	21
Art. 40 - Assegnazione delle risorse per incarichi specifici al personale ATA.....	21
Art. 41 - Assegnazione delle risorse agli incaricati di Funzione strumentale:.....	22

## **Titolo I, DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Comunità educante e democratica (ex Art. 32 CCNL 2019-21)**

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.

### **Art. 2 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto Comprensivo “Alvise Pisani” di Stra.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023-2024.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 31 agosto 2024.

## **Titolo II, RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

### **Capo I - Relazioni sindacali**

#### **Art. 3 – Strumenti delle relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
  - a) partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
  - b) contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

## **Art. 4 — Informazione**

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2019-2021:
  - a) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art 30 comma 10 alinea b1)
  - b) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, comma 10, alinea b2);
  - c) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
2. il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, oppure attraverso un incontro in sede, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

## **Art. 5 — Confronto**

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2019-2021, art. 30 comma 9 lettera b):
  - b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
  - b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
  - b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
  - b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
  - b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

## **Art. 6 – Contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 30, comma 4 lettera c) del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021:
  - c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;

- c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
- c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;

È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti, in ottemperanza di quanto stabilito nella L. 147/1990, dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

- 3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

## **Art. 7 – Interpretazione autentica**

- 1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
- 2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- 3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di

cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.

4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

## **Capo II - Diritti sindacali**

### **Art. 8 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso l'atrio dell'Ufficio di Segreteria e/o nel sito dell'Istituto.
4. Ogni documento affisso alla bacheca e pubblicato sul sito di cui al comma 3 non riconducibile alle sigle sindacali del comparto scuola, deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio della sala riunioni presso la Scuola Primaria Don Orione e la sala riunioni della Biblioteca Comunale.
6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e dei mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

### **Art. 9 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente**

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente, possibilmente concordando con le RSU, indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

### **Art. 10 – Assemblee sindacali in orario di lavoro**

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
  - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  - b) dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  - c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del

personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
12. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso tutti i Plessi.
13. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
14. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

## **Art. 11 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. Visto l'accordo sottoscritto dalle RSU e dal dirigente scolastico il 29/01/2021 e tutt'ora in vigore, in caso di sciopero o di interruzione delle lezioni, per il personale docente non sono previsti dalla vigente normativa contingenti minimi di unità che debbano essere comunque in servizio. Sulla base dei dati conoscitivi, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
2. In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, le relative funzioni saranno obbligatoriamente svolte, nell'ordine da una delle collaboratrici, dal docente più anziano d'età in servizio.
3. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di

esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

4. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.
5. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.
6. Tutti i dipendenti ATA così individuati hanno diritto di esprimere - entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione del DSGA - la volontà di aderire allo sciopero e la richiesta di conseguente sostituzione, ove possibile.

## **Art. 12 – Permessi sindacali retribuiti**

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
  - a) i componenti della RSU di Istituto;
  - b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
  - c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
  - d) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 110 per un totale di 46,38 ore. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dalla Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

## **Art. 13 – Permessi sindacali non retribuiti**

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti

sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.

2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

#### **Art. 14 – Referendum**

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 15 – Diritto di accesso agli atti**

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali.
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

#### **Art. 16 – Trasparenza**

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore. Per quanto riguarda i relativi importi economici individuali, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, verranno forniti alle RSU.

## **Titolo III. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Art. 17 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

### **Art. 18 – Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e (RDP-DPO).**

1. I Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e della Protezione dei Dati personali (RPD-DPO) sono designati dalla Dirigente, in qualità di datore di lavoro, sulla base di quanto previsto rispettivamente dal D. Lgs. 81/2008 e dal Regolamento UE 2016/679 ed in base alle regole imposte dalla normativa vigente. Nell'anno scolastico 2023-2024 tali ruoli saranno ricoperti da personale qualificato reperito all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. A partire dall'a.s. 2023-2024 sono designati dal dirigente scolastico n. 3 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il cui compiti sono i seguenti: - coadiuvare il dirigente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nello svolgimento delle attività; - proporre programmi di formazione e informazione per il personale e gli alunni e curarne la documentazione; - coordinare le attività necessarie a garantire la gestione delle emergenze; - promuovere riunioni periodiche con le relative figure sensibili; - organizzare, definire ed attuare, con il supporto delle relative figure sensibili, misure di verifica e controllo dei presidi antincendio e di emergenza; - curare della documentazione sulla sicurezza nonché programmare le prove di evacuazione; - definire l'organico sicurezza; - gestire l'approvvigionamento e la distribuzione al personale dei Dispositivi di Protezione Individuale; - elaborare insieme al dirigente e al R.S.P.P. il Documento di Valutazione dei Rischi; - individuare, con il supporto delle relative figure sensibili, e riferire al Dirigente Scolastico e al RSPP eventuali criticità e carenze.

3. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 19, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
4. Al RSPP, al RDP-DPO e agli ASPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

### **Art. 19– Le figure sensibili**

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
  - a) preposto al servizio di prevenzione e protezione;
  - b) addetto al primo soccorso;
  - c) addetto alla prevenzione incendi.

Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.

2. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

## **Titolo IV IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI**

### **Art. 20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio e diritto alla disconnessione.**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17:00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare avvisi, circolari o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

### **Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

## **Titolo V LA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **Art. 21 - La formazione del personale in orario di lavoro**

1. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità (CCNL 2019-2021 art. 36 comma 4).
2. Al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall'Istituzione scolastica avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 del CCNL 2019-2021 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 del CCNL (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

### **Art. 22 – Permessi per a formazione**

1. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
2. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 4.

### **Art. 23 – Temi della formazione del personale docente**

1. La formazione dei docenti per l'a.s. 2023-2024 verterà sui seguenti temi, in connessione con quanto previsto dal DM 65/2023 (percorsi STEM e multilinguismo) e dal DM 66/2023 (formazione del personale alla transizione digitale): la didattica negli ambienti didattici innovativi; l'inclusione, con particolare riferimento ai bisogni educativi speciali degli alunni non italofofoni e della disabilità; la lingua inglese; la metodologia CLIL; l'insegnamento dell'italiano agli alunni non italofofoni.

### **Art. 24 – Temi della formazione del personale ATA**

1. La formazione degli assistenti amministrativi verterà sulla gestione delle pratiche pensionistiche e sulla ricostruzione di carriera e sulla transizione digitale; la formazione dei collaboratori scolastici verterà sui temi della sicurezza e della transizione digitale.

## **Titolo VI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ**

## **Capo I – personale ATA**

### **Art. 25 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. In casi di eccezionale necessità si ricorrerà allo straordinario.
3. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a) specifica professionalità;
  - b) continuità di servizio;
  - c) eventuale disponibilità espressa dal personale.
4. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
5. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
6. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

### **Art. 26- Collaborazioni plurime del personale ATA**

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2007 tuttora applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 10 del vigente CCNL siglato il 19.04.2018.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

### **Art. 27 – Flessibilità di orario del personale ATA**

1. Il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 10 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un apri termini di uscita posticipata.
2. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una

corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.

3. Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA predisporrà un piano di recupero dei giorni prefestivi del suddetto personale.
4. Il recupero delle ore di straordinario deve avvenire entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.
5. Sarà possibile recuperare al massimo 5 giorni di ferie non godute entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.

## **Capo II – personale docente**

### **Art. 28 – Articolazione dell'orario dei docenti**

1. Per i docenti si prevede una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimana.
2. Le assenze del personale docente relative a permessi concessi in orario funzionale all'insegnamento vengono equiparati alle ore di docenza e pertanto recuperati in accordo tra le parti entro 60 giorni.

### **Art. 29 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti**

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, fino a un massimo di sei ore settimanali.
2. La disponibilità può essere data dai docenti:
  - a) fin dalla prima ora;
  - b) per ore successive (esclusa la prima).
3. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.
4. Tali disponibilità verranno riconosciute ai docenti tramite compensi previsti per l'effettuazione di ore eccedenti.

### **Art. 30 – Impegno del personale docente in uscite didattiche**

1. Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate il pasto, quando dovuto, biglietti di ingresso a musei o similari e trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione.
2. Per i docenti che partecipano a progetti di partenariato, concorsi e manifestazioni assimilabili viene riconosciuto un compenso forfetario.

## **Art. 31 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL 2006/09 ancora vigente.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell’Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.

## **Titolo VII TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **Art. 32 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale**

1. L’Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell’ambito territoriale VEN 19 e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all’attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.
2. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell’ambito territoriale VEN 19, che – attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.

### **Art. 33 – Risorse disponibili alla contrattazione d’Istituto.**

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite dall’insieme di:
  - a) Fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa;
  - b) eventuali residui del Fondo per l’Istituzione Scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa confluiscono le seguenti risorse:
  - a) Il Fondo per l’Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIM;
  - b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
  - c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa;

- d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
  - e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
  - f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
  - g) le risorse per la valorizzazione del personale, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
3. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2023-2024, è stata comunicata (nota MIM prot. n. V25954 del 29/09/2023.) una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a **euro 83.732,07=** (cifra qui espressa in termini "lordo dipendente"), così articolata:
- a) € 49.435,28 per il Fondo dell'Istituzione scolastica;
  - b) € 4.799,78 per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
  - c) € 3.180,23 per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
  - d) € 3.039,64 per la remunerazione delle ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti;
  - e) € 1.153,79 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
  - f) € 4.915,37 destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (ART. 9 CCNL 2006-2009);
  - g) € 17.207,98 per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.
4. A quanto sopra indicato si aggiunge la somma di €8.252,99 derivante da economie dell'anno 2022-2023 e così articolata:
- a) € 8.032,64 Fondo dell'Istituzione scolastica;
  - b) € 211,80 Incarichi Specifici del Personale ATA;
  - c) € 00,00 Ore Eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti;
  - d) € 00,00 attività complementari di educazione fisica;
  - e) € 8,55 misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;

Tali somme verranno aggregate al MOF per l'a.s. 2023-2024.

5. L'importo complessivo del **Fondo dell'Istituzione Scolastica**, risultante dalle risorse assegnate per l'a.s. 2023-2024 (per un importo complessivo di € 66.643,26 risultanti dalle somme di cui al comma 3, lettere a e g) e delle economie di € 8.032,64 dell'a.s. 2022-2023 (v. comma 4, lettera a), è di **€ 74.675,90**
6. Dall'importo complessivo vanno accantonati *ope legis* € 5.220,00 (lordo dipendente) per indennità di Direzione spettante al DSGA.
7. Pertanto il Fondo dell'Istituzione Scolastica effettivamente disponibile per la contrattazione è di € 69.455,90.

## **Art. 34– Ripartizione delle risorse del Fondo per l’Istituzione scolastica**

1. Il Fondo Istituzione Scolastica di € 69.455,90, al netto dell’Indennità del DSGA, ricompreso nel Fondo complessivo, riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l’altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di 121 unità e la quota ATA è di 28 unità (escluso DSGA).
2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell’Istituto, detratta la quota per le due Collaboratrici del DS pari ad € 3.800,00 ripartiti al 50% ciascuna, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l’Istituzione scolastica di € 65.655,90 per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:

- € 45.959,13 per personale docente (pari al 70% del totale);
- € 19.696,77 per personale ATA (pari al 30% del totale).

## **Art. 35 – Accantonamento di fondi per co-finanziare l’attivazione di un progetto di Istruzione Domiciliare**

1. Dalla somma disponibile per il personale docente vengono accantonati € 1.000,00 (lordo dipendente) come fondo di riserva per il Progetto Scuola in Ospedale 2023-2024 (ex D.M. 461 del 06.06.2019). La somma disponibile risulta essere di € 44.959,13.

## **Art. 36 – Destinazione delle risorse del Fondo Istituzione Scolastica per il personale docente**

1. La somma di € **44.959,13** per i compensi destinati personale docente, risultante dopo accantonamento di cui all’art. 34, viene suddivisa fra le seguenti funzioni (v. Allegato 1)

### A) Supporto all’attività dei docenti (compensi forfetari)

- Referenti di plesso (n. 7 plessi + 1, il Percorso musicale, che si considera un plesso).
- Coordinatori di classe Scuola Secondaria (n. 19 unità).
- Docenti a supporto dei Consigli di classe (n. 19 unità).
- Tutor di docenti in anno di formazione e periodo di prova (n. 6 unità di compenso per n. 6 tutor per 6 docenti in anno di formazione e in periodo di prova).
- Tutor di riferimento per la formazione dei docenti in anno di formazione e preperiodo di prova.
- Responsabili dei laboratori (aule di informatica) scuole primarie secondarie (n. 5 unità).
- Referente salute, bullismo e cyberbullismo (n. 1 unità).
- Referente per le attività musicali della scuola (1 unità)
- Referente per la continuità (1 unità)
- Docenti che hanno elaborato l’orario della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2022-2023 (n. 4 unità);

### B) Commissioni e gruppi di lavoro (compensi orari)

- Nucleo Interno di Valutazione (n. 5 componenti).
- Commissione Didattica (n. 6 componenti).
- Commissione Inclusione (n. 6 componenti).
- Commissione Intercultura (n. 6 componenti).

- Commissione Continuità Educativa (n. 10 componenti ).
- Commissione Salute (n. 3 componenti)
- Commissione Orientamento (n. 5 componenti ).
- Commissione Musica (n. 4 componenti)
- Commissione Orario secondaria (n. 4 componenti)
- *Team* digitale (n. 4 componenti)
- Gruppo di lavoro del Percorso musicale (n. 4 componenti)

C) Progetti di ampliamento dell'offerta formativa (compensi orari)

- Progetti approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del giorno 18 ottobre con delibera n. n. 05-02-23 del 23 novembre 2023 (v. allegato n. 2).

## **Art. 37– Risorse per compensi al personale ATA**

1. Dalla somma di € 19.696,77, tratta dal Fondo per l'Istituzione scolastica e destinata al personale ATA secondo quanto previsto dall'art. 33, è detratta la somma di € 500,00 quale indennità di disagio per l'Assistente tecnico, secondo quanto previsto dall'art. 77 del CCNL 2019-2021;
2. La somma di euro € 19.196,77, tratta dal Fondo per l'Istituzione scolastica e destinata al personale ATA secondo quanto previsto dall'art. 33, è così distribuita:
  - € 13.437,74 pari al 70% del budget, per i collaboratori scolastici;
  - € 5.759,03, pari al 30% del budget, per gli assistenti amministrativi.

## **Art. 38– Ripartizione risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica agli assistenti amministrativi**

1. Le risorse attribuite agli assistenti amministrativi, secondo il criterio di cui all'art. 34, per complessivi € 5.759,03, saranno assegnate agli assistenti amministrativi che si assumeranno i seguenti compiti:
  - Ricostruzione di carriera e pensioni PASSWEB, 1 unità di personale, per un compenso pari a € 1.000,00;
  - Supporto amministrativo ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa, 1 unità di personale, per un compenso pari a € 1.000,00;
  - Gestione supplenze docenti, 1 unità di personale, per un compenso pari a € 751,80;
  - Supporto amministrativo agli ASPP, 1 unità di personale, per un compenso pari a € 751,80;
  - Gestione sezione Amministrazione trasparente del sito web, 1 unità di personale, per un compenso pari a € 751,80;
  - Razionalizzazione dell'archivio di Nuvola, 1 unità di personale, per un compenso pari a € 751,80;
  - Realizzazione del nuovo archivio in Cloud, 1 unità di personale, per un compenso pari a €

751,80.

## **Art. 39 – Ripartizione risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica ai collaboratori scolastici**

1. Le risorse attribuite ai collaboratori scolastici, secondo il criterio di cui all’art. 34, per complessivi € 13.437,74, saranno assegnate ai collaboratori scolastici che si assumeranno i seguenti compiti:
  - coordinatore dei collaboratori scolastici di plesso, con l’incarico di coordinare il lavoro e di gestire le comunicazioni con i docenti referenti di plesso e con la DSGA: n. 7 unità di personale retribuite con il compenso forfetario indicato nell’allegato n. 4;
  - addetto al supporto ai docenti nella sorveglianza e nell’accudimento degli alunni della scuola dell’infanzia: n. 5 unità di personale retribuite con il compenso forfetario indicato nell’allegato n. 4;
  - addetto alla cura dei nuovi ambienti di apprendimento nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado: n. 6 unità di personale retribuite con il compenso forfetario indicato nell’allegato n. 4;
  - addetto al supporto all’attività amministrativa della sede centrale di via Fossolovara 37 (pulizia degli uffici, supporto alle riunioni): n. 1 unità di personale retribuita con il compenso indicato nell’allegato n. 4.
  - addetto al supporto alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell’Offerta formativa nella scuola secondaria di primo grado: n. 2 unità di personale retribuita con il compenso indicato nell’allegato n. 4.
  - addetto al supporto all’accudimento di alunni disabili gravi: n. 8 unità di personale retribuita con il compenso indicato nell’allegato n. 4.

## **Art. 40 – Assegnazione delle risorse per incarichi specifici al personale ATA**

Sommato all’assegnazione di € 3.180,23 per l’anno 2023-2024 l’avanzo della gestione 2022-2023 che ammonta a € 211,80, la somma a disposizione per gli incarichi specifici risulta essere di € 3.392,03. Tale somma sarà utilizzata per finanziare i seguenti incarichi:

- a) Incarichi attribuiti agli Assistenti amministrativi:
  - n. 1 addetto alla gestione delle pratiche relative all’inclusione;
  - n. 1 addetto alla gestione del sito web della scuola e all’applicazione PagoPA;
- b) Incarichi attribuiti ai collaboratori scolastici:
  - n. 2 addetti alla piccola manutenzione.

Per i compensi si veda la tabella Incarichi specifici personale ATA (allegato 5)

## **Art. 41 – Assegnazione delle risorse agli incaricati di Funzione strumentale:**

1. Il budget di complessivi € 4.615,34 per le Funzioni strumentali, è così ripartito:

Area	Unità di personale	compenso
Area NIV	1	€ 1153,83
Area INCLUSIONE	2	€ 1153,83
Area INTERCULTURA	2	€ 1153,83
Area ORIENTAMENTO	1	€ 1153,83
<b>Totale</b>		<b>€ 4.615,34</b>

Allegato 1: ripartizione FIS docenti

Allegato 2: progetti di ampliamento dell'offerta formativa a carico del FIS

Allegato 3: ripartizione FIS assistenti amministrativi

Allegato 4: ripartizione FIS collaboratori scolastici

Allegato 5: incarichi specifici personale ATA

I Rappresentanti dei lavoratori